



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2422 del 16/10/2014

Prot n° 201403113 del 10/07/2014

Ditta proponente VACCARELLI ANTONIO e C s.n.c.

Oggetto Sanatoria ed ampliamento cava esistente - Determinazione sanzione amministrativa di cui alla D.G.R. 99/2003

Comune dell'intervento L'AQUILA Località località Femmina Morta

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale D.Lgs. 152/06, all. IV, punto 8, lettera i

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio dott. Gariani (Presidente)

Dirigente Servizio Beni Ambientali

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria dott.ssa Flacco

Dirigente Attività Estrattive: geom. Ciuca (delegato)

Dirigente Politiche Forestali:

Dirigente Servizio Amministrativo: avv. Valeri

Segr. Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA geol. Ferrandino (delegato)

Dirigente Rifiuti: dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia. (AQ) ing. Bonanni

Comandante Prov.le CFS - TE

Comandante Prov.le CFS - AQ

Comandante Prov.le CFS - CH

Comandante Prov.le CFS - PE


Dirigente Tecnico AT

Dirigente Tecnico CP:

Esperti esterni in materia ambientale

arch. Chiavaroli

ing. De Santis



Istruttore

geom. Di Ventura

Relazione istruttoria

vedi sintesi allegata



GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta VACCARELLI ANTONIO e C s.n.c.  
per l'intervento avente per oggetto:

Sanatoria ed ampliamento cava esistente - Determinazione sanzione amministrativa di cui alla D.G.R. 99/2003  
da realizzarsi nel Comune di L'AQUILA

**IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Alla luce dei criteri fissati dalla DGR 99/2003 e preso atto delle considerazioni finali contenuti nella perizia prodotta dal tecnico incaricato, tenuto conto che:

- l'area non è stata interessata da ulteriori e passati sconfinamenti e/o coltivazioni illecite al di fuori dell'area autorizzata;
- non risultano atti o verbali e o documenti inerenti la cava in data antecedente alla sanatoria di cui alla presente istanza, sottolineandosi l'assenza di verbali di accertamento dell'infrazione, trattandosi di autodenucia della medesima ditta
- del costante orientamento di questo Comitato,

il Comitato ritiene di poter applicazione di una sanzione pari al 5% del vantaggio economico determinato in perizia

**ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

IN RELAZIONE ALLA OPERE REALIZZATE SENZA LA PREVIA SOTTOPOSIZIONE A VIA

Favorevole alla "non demolizione delle opere" già realizzate e dispone di irrogare la sanzione amministrativa nella percentuale del 5% del vantaggio economico individuato in perizia, assegnando 60 gg di tempo per il pagamento della sanzione come sopra determinata, riservandosi, in difetto, l'adozione di ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.152/2006.

IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI AMPLIAMENTO SI RINVIÀ PER RICHIEDERE INTEGRAZIONI

Si chiede di integrare lo studio di impatto acustico con quanto segue:

- Definire la classe acustica (n. 3 o n.4) facendo riferimento alla legislazione nazionale in assenza di zonizzazione comunale;
- Definire le ricadute sul clima acustico nell'ambiente circostante durante l'utilizzo di esplosivo;

I presenti si esprimono a maggioranza con l'astensione del rappresentante dell'ARTA

dott. Gariani (Presidente)

avv. Valeri

dott.ssa Flacco

geom. Ciuca (delegato)


dott. Gerardini

(AQ) ing. Bonanni

geol. Ferrandino (delegato)

arch. Chiavaroli

ing. De Santis






GIUNTA REGIONALE

De Iulis  (segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.



## Sintesi

Con giudizio n° 2387, emesso nella seduta del 17/04/2014, il CCR VIA ha espresso "parere preliminare favorevole al successivo iter ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06" con le seguenti prescrizioni:

"In relazione al vantaggio economico che potrebbe aver conseguito la ditta per la parte di attività estrattiva già realizzata, si procederà ai sensi e per gli effetti di cui alla DGR 99/2003 avente ad oggetto "L.R. n. 11/1999, art. 46, comma 7 - Delib.G.R. n. 119/2002 e successive modifiche e integrazioni. Definizione del valore dell'opera per il calcolo della sanzione. "

In sede di rilascio del provvedimento definitivo da parte di questo Comitato il progetto di ampliamento deve essere integrato con quanto segue:

1. Approfondimenti allo Studio previsionale di impatto acustico in relazione a:

- macchine utilizzate, allegando schede tecniche da cui si evincano i livelli di potenza sonora riportati nella tabella 4 della "valutazione di impatto acustico" ovvero modalità con le quali gli stessi sono stati ricavati;
- eventuale presenza di componenti impulsive o tonali nel rumore prodotto dalle singole sorgenti esaminate;
- le condizioni con cui sono state eseguite le misure riportate nella tabella 2, allegando i rapporti di prova;
- indicazioni sulle distanze dei recettori "eventualmente sensibili" presi in considerazione per la stima dell'impatto acustico dell'opera;
- indicazioni sui livelli di rumore ambientale e di rumore residuo misurati presso i recettori suddetti e allegando i rapporti di prova di tali misurazioni di cui si dà conto nelle conclusioni della valutazione di impatto acustico;
- chiarimenti sull'utilizzo di esplosivi ed eventuale descrizione delle misure di mitigazione adottate per limitare l'effetto delle vibrazioni sugli edifici e il disagio presso la popolazione interessata.

2. Per la viabilità, ritenendo in linea di massima più idoneo il tracciato proposto dalla ditta (strada San Antimo) in quanto tragitto più corto che evita l'attraversamento della città dell'Aquila per raggiungere il nucleo industriale di Bazzano, si chiedono dettagli progettuali anche in relazione ad eventuali migliorie, (di sezione e di tracciato) sulla viabilità esistente, con particolare riguardo all'attraversamento del primo nucleo abitato da parte degli automezzi, finalizzate a contenere polveri e rumore".

Con Determina Direttoriale n° DA/140 del 6/05/2014, trasmessa con prot. 2189 del 6/05/2014, è stato nominato l'Ing. Simona COCCIOLONE, iscritta all'Albo degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n° 2996, quale professionista incaricata per la definizione del valore dell'opera ai fini del calcolo della sanzione amministrativa in materia di V.I.A..

In data 9/07/2014, acquisita al nostro protocollo al n° 3113 in data 10/07/2014, il tecnico incaricato ci ha trasmesso, sotto forma di "perizia giurata", la "relazione di stima per la determinazione della sanzione amministrativa in materia di V.I.A. di cui alla D.G.R. 99/2003".

La citata "perizia" è stata redatta al fine di:

- definire il valore dell'opera, stabilito in relazione al vantaggio economico conseguito dalla realizzazione dell'opera in questione;
- specificare gli elementi necessari per stabilire la percentuale da applicare al valore dell'opera medesima, variabile dal 5% al 20%, per il calcolo, da parte del CCR VIA, della sanzione amministrativa a carico del trasgressore.

Gli elementi, necessari a tal fine, sono stati estrapolati dai dati progettuali sottoposti al procedimento di valutazione di impatto ambientale.

La perizia riporta l'identificazione catastale e dimensionale dell'area oggetto di coltivazione, la cronistoria autorizzativa della stessa, la pianificazione urbanistica e paesaggistica dell'area.

Dai dati progettuali, confortati dal rilievo sullo stato di fatto, si evince che la Ditta ha eseguito una maggiore escavazione, non autorizzata, per una superficie di 2.373 mq. ed una volumetria di 172.468,37 mc. (materiale complessivamente movimentato compresa la scoperta superficiale non



commerciabile); il materiale non commerciabile è valutato in circa 2.847,60 mc (mq. 2373 x 1,20mt) pertanto il materiale commerciabile, abusivamente scavato, è di 169.620,77 mc..

Il più probabile valore di mercato del tout – venant allo stato grezzo, considerato che il prezzo oscilla tra i 6,50 €/mc e i 7,50 €/mc., è stato stabilito in 6,90 €/mc.

In maniera analitica sono stati determinati i costi di coltivazione/estrazione, sulla base delle lavorazioni previste nell'ambito dell'attività e dei costi del personale, tali costi ammontano a 5,66 €/mc..

Il vantaggio economico unitario è determinato, di conseguenza in 1,24 €/mc (valore di mercato di 6,90 €/mc meno i costi di estrazione/coltivazione 5,66 €/mc).

Considerato che la volumetria dell'inerte abusivamente estratto è, come citato in precedenza, di 169.620,77 mc ed il vantaggio economico unitario è di 1,24 €/mc, il valore dell'opera è di 210.329,75 €.

Al fine di consentire, ai membri del Comitato, la determinazione sulla percentuale sanzionatoria da applicare si indica che:

- le opere di estrazione non hanno compromesso in maniera negativa sotto l'aspetto ambientale, paesaggistico ed urbanistico, l'area interessata;
- la proposta progettuale, congiunta con la sanatoria, di sistemazione morfologica e ambientale è volta alla riambientazione, alla mitigazione ed al reinserimento ambientale con i luoghi circostanti;
- la cava interessata risulta essere in esercizio fin dal 1975 e quindi storicamente inserita nel contesto territoriale circostante;
- gli impatti prodotti dall'attività estrattiva non autorizzata sulle componenti ambientali (suolo, acqua, fauna, flora ecc.) e su quelle geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche risultano compatibili e comunque accettabili in relazione al contesto circostante.

In relazione alla personalità del trasgressore si è rilevato che lo stesso è stato sanzionato, da parte del Corpo Forestale dello Stato nel 2006 e nel 2007 per "mancato rispetto delle indicazioni progettuali" oltre ad una sanzione amministrativa per occupazione di terreni demaniali civici; le citate sanzioni sono state regolarmente pagate.

Dalla visione della documentazione relativa alla cava in oggetto effettuata presso gli uffici competenti della Regione e del Comune non si è riscontrata l'emissione di sanzioni relative a sconfinamenti e/o coltivazione illecita dell'attività autorizzata.

Alla relazione, presa in esame, sono allegati una documentazione fotografica del sito estrattivo nonché copia del verbale di acquisizione degli atti presso l'ufficio cave della Regione.

Si rimanda, ai sensi del disposto di cui alla D.G.R. 99/2003, la quantificazione, da parte del CCR VIA, della percentuale (dal 5% al 20%) da applicare ai fini della quantificazione della sanzione da comminare.

Con nota pervenuta via p.e.c. in data 4/07/2014, acquisita al nostro protocollo in data 15/07/2014 al n° 3180, il progettista ci ha comunicato l'avvenuta pubblicazione, sullo S.R.A., delle integrazioni richieste con il giudizio sopra citato.

Dette integrazioni riguardano l'inserimento di una relazione integrativa alla "valutazione di impatto acustico"; planimetrie (tav. 10 e tav. 11) relative alla viabilità, interessante il nucleo abitato, riportanti lo stato attuale e le proposte di miglioramento; ed una relazione tecnica integrativa sulla viabilità.

Nella relazione integrativa sulla valutazione dell'impatto acustico è stato risposto in modo puntuale alle richieste del comitato, per le valutazioni sulle risposte si rimanda alle professionalità specifiche presenti in comitato.

Nella tavola integrativa contraddistinta con il numero 10 viene riportata, divisa in tre parti, la situazione esistente della viabilità dalla cava fino all'imbocco della variante proposta nel progetto esaminato.

Nella tavola contraddistinta con il numero 11 vengono riportate le migliori proposte che in particolare riguardano l'allargamento di brevi tratti stradali in corrispondenza di tratti di limitata larghezza.



Nella relazione tecnica integrativa relativa alla viabilità viene illustrata sia la situazione esistente che gli interventi migliorativi proposti; tali interventi, oltre gli allargamenti già citati potrebbero essere, anche se lo studio sul rumore rientra nei limiti normativi, la creazione di barriere fonoassorbenti in corrispondenza delle singole abitazioni e/o dei nuclei abitati ed, al fine di limitare ulteriormente l'emissione di polveri l'irrorazione della viabilità interna alla cava eventualmente integrata con lo spazzamento periodico della viabilità esterna alla cava stessa.

